

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-2836 del 19/06/2020
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. G1 DI GIANNINI MARINO & C. SAS con sede legale in Comune di Sarsina, Via Cesio Sabino n. 5. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito a lavanderia a gettoni sito in Comune di Sarsina, Via IV Novembre n. 9
Proposta	n. PDET-AMB-2020-2921 del 18/06/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno diciannove GIUGNO 2020 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. G1 DI GIANNINI MARINO & C. SAS con sede legale in Comune di Sarsina, Via Cesio Sabino n. 5. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito a lavanderia a gettoni sito in Comune di Sarsina, Via IV Novembre n. 9

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visto:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;
- la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 e s.m.i. *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle specifiche responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015"*;
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1795/2016 del 31 ottobre 2016 *"Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS,VIA,AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015."*;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.;
- L.26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 21/02/2020, acquisita al Prot. Unione 8434 e da Arpae al PG/2020/29705 del 25/02/2020, da G1 DI GIANNINI MARINO & C. SAS nella persona di Simone Bartolomei, in qualità di delegato dal Legale Rappresentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3 bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito a lavanderia a gettoni sito in Comune di Sarsina, Via IV Novembre n. 9, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in pubblica fognatura;
- impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'Ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Viste la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Unione 15929 del 08/04/2020, acquisita da Arpae al PG/2020/52862, formulata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.;

Atteso che con nota Prot. Unione 17338 del 22/04/2020 acquisita da Arpae al PG/2020/59462, sono state richieste integrazioni;

Dato atto che in data 13/05/2020 la ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Unione 19197 e da Arpae al PG/2020/71295;

Atteso che, in merito alla documentazione prodotta relativamente all'impatto acustico, con Nota Prot. Com.le 2191 del 09/03/2020, acquisita da Arpae al PG/2020/39980, il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Sarsina ha comunicato quanto segue: *"Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale pervenuta a questo Comune in data 25.02.2020 e alla successiva integrazioni con dichiarazione in merito all'impatto acustico del Geom. Bartolomei Simone del 04.03.2020 pervenuta in data 06.03.2020 prot. 2113, si prende atto della dichiarazione in merito all'impatto acustico."*;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in pubblica fognatura: Atto Prot. Com.le 4427 del 08/06/2020, acquisito da Arpae al PG/2020/84960 del 12/06/2020, a firma del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Sarsina corredato di apposita Planimetria di riferimento;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni specifiche contenute nelle conclusioni istruttorie, in riferimento al titolo abilitativo sostituito con il presente provvedimento, sono riportate nell'**ALLEGATO A e Relativa Planimetria**, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di G1 DI GIANNINI MARINO & C. SAS, che sarà rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo al Comune di Sarsina ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisita in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **G1 DI GIANNINI MARINO & C. SAS** (C.F./P.IVA 03253660405) nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, con sede legale in Comune di Sarsina Via Cesio Sabino n. 5, **per l'insediamento adibito a lavanderia a gettoni sito in Comune di Sarsina, Via IV Novembre n. 9.**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:

- **autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in pubblica fognatura.**
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A e Relativa Planimetria**, parti integranti e sostanziali del presente atto.
 4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
 5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
 6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo al Comune di Sarsina ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.
 7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
 8. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
 9. Di dare atto altresì che nella proposta del provvedimento acquisita in atti, Cristina Baldelli attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad HERA S.p.A. ed al Comune di Sarsina per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Mariagrazia Cacciaguerra

SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE

PREMESSA

VISTA la richiesta presentata dal Sig. Giannini Marino, in qualità di Legale rappresentante della ditta G1 di Giannini Marino e C. s.a.s., con sede legale in Sarsina in Via Cesio Sabino n. 5, tesa ad ottenere l'Autorizzazione allo scarico ai sensi del D. Lgs 152/06 di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in fognatura degli scarichi di acque reflue provenienti dall'unità immobiliare ove si svolge l'attività di lavanderia self service sita in Via IV Novembre n. 9 ed individuata negli atti presentati;

VISTO il parere espresso da HERA in data 19/05/2020 prot. 42796, pervenuto al Comune di Sarsina in data 28/05/2020 e acclarato al prot. com.le 4232;

CARATTERISTICHE

Lo scarico delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche, provenienti dall'unità immobiliare di cui al titolo, nella rete fognaria mista intercettata di Via IV Novembre, secondo lo schema fognario presentato, ha le seguenti caratteristiche:

Destinazione dell'insediamento	Lavanderia self-service
Potenzialità dell'insediamento	450 MC/ANNO – 1,5 MC/G
Ricettore dello scarico	FOGNATURA MISTA INTERCETTATA
Trattamento	DEGRASSATORE SETTICO
Impianto finale di trattamento	IMPIANTO DEP. SARSINA – S.P. SANT'AGATA – MATTATOIO

PRESCRIZIONI

- 1) Sono ammessi unicamente gli scarichi derivanti da: **lavaggio indumenti e biancheria in lavatrici ad acqua (n. 2 lavatrici da 14 kg., n. 1 lavatrice da 8 kg e n. 1 lavatrice da 11 kg).**
- 2) L'eventuale installazione della **lavatrice con capacità di carico 20 kg**, per la quale per il momento è prevista la sola predisposizione, dovrà essere soggetta a specifica istanza di modifica di AUA e soggetta a parere degli Enti competenti.
- 3) Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella 4 allegato C** Regolamento del Servizio Idrico Integrato, **prima di ogni trattamento depurativo**. Per i restanti parametri/sostanze valgono i valori limite previsti alla Tab. 3 dell'allegato 5 del D.Lgs 152/06 per gli scarichi in acque superficiali.
- 4) **Entro tre mesi dell'attivazione dello scarico in fognatura la ditta dovrà presentare un'analisi di caratterizzazione delle acque reflue scaricate al fine di verificare il rispetto dei limiti di cui al punto precedente. Il referto analitico dovrà contenere almeno la determinazione dei seguenti parametri: pH, COD, BOD5, SST, Azoto ammoniacale, Fosforo totale, Tensioattivi totali, Grassi e oli animali e vegetali.**
- 5) Al fine di garantire il rispetto dei limiti di cui al punto precedente la ditta dovrà garantire l'utilizzo di

prodotti altamente biodegradabili e un dosaggio minimo per ogni ciclo di lavaggio.

6) Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:

- **sifone “Firenze”** dotato di doppia ventilazione e posizionato all’interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;
- **degrassatore statico da 1180 lt** (sulla linea di scarico delle acque reflue assimilate);
- **pozzetto di prelievo** (sulla linea di scarico delle acque reflue assimilate), posto prima del trattamento depurativo, costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.

7) HERA si riserva la facoltà di prescrivere un sistema di pretrattamento aggiuntivo dei reflui, qualora dovessero emergere problematiche al sistema fognario-depurativo di recapito.

8) Le operazioni di pulizia degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.

9) Nel caso in cui si dovesse procedere alla realizzazione della rete fognaria nera a servizio dell’area le reti di scarico interne dovranno essere adeguate alla nuova tipologia del servizio secondo i tempi e le modalità che saranno impartite dal Gestore del Servizio Idrico Integrato.

10) Qualora vengano collegati locali con quote di calpestio inferiori al piano stradale, la rete interna dovrà essere tutelata per il non ritorno delle acque.

11) HERA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.

12) E’ fatto obbligo dare immediata comunicazione all’Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l’ambiente.

13) HERA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e gli eventuali reflui prodotti non potranno essere scaricati in fognatura.

14) Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.

15) Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all’autorità competente e comporterà il riesame dell’autorizzazione.

16) Il titolare è tenuto a presentare a HERA **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell’anno solare precedente). HERA provvede all’acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.

17) Al termine dei lavori il tecnico incaricato dovrà presentare, sotto la propria personale responsabilità, la dichiarazione di conformità delle opere debitamente compilata e firmata dove dichiara che l'impianto di scarico realizzato corrisponde al progetto presentato (o allo stato di fatto da allegare) ed alle presenti prescrizioni.

18) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, HERA si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.